

**COMUNE DI LAMPORECCHIO**PROVINCIA DI PISTOIA
C.F. 00300620473**ALLEGATO "A1" ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 13 MAGGIO 2011****REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DELLA
FIGURA DEL "GARANTE DELLA COMUNICAZIONE"
ART. 19 LEGGE REGIONALE 03.01.2005 N. 1****Art.1 - FINALIT A'**

Il presente regolamento disciplina la procedura per garantire a cittadini, enti ed associazioni, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio che l' Amministrazione Comunale intende adottare ed approvare. al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse, di apportare il proprio contributo collaborativo. anche nell' ottica di favorire l'attuazione di forme concrete di urbanistica partecipata.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente regolamento si applica agli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio soggetti alla procedura di cui agli artt. 15,16 e 17 della L.R. 1/2005.

Art.3 - NOMINA DEL GARANTE.

Il Garante della Comunicazione è nominato dal Sindaco, con provvedimento motivato, preliminarmente alla formazione dello strumento di pianificazione e, quindi, contestualmente all'atto di formale conferimento di incarico di formazione dello strumento di pianificazione, sia interno che esterno. Il Garante della Comunicazione può essere scelto tra il personale dipendente, appartenente perlomeno alla categoria "C", d'intesa con il responsabile dell'area interessata.

Art. 3 bis - DURATA IN CARICA E INCOMPATIBILITA'

Il Garante della Comunicazione resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato.

Nei sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato il Sindaco provvede alla nomina del nuovo Garante

L'incarico del Garante della Comunicazione è incompatibile. Ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 1/2005, con l'incarico di Responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione ed agli atti di Governo del Territorio.

Art.4 - ADEMPIMENTI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE.

Il garante della comunicazione, attraverso gli Strumenti che riterrà più opportuni, (mezzi stampa, internet etc.) dovrà dare la massima informazione ai cittadini. associazioni, categorie professionali o altri, sul procedimento avviato, promuovendo anche specifici incontri con il responsabile del procedimento, in cui chiunque ne faccia richiesta può ottenere informazioni sulle linee di indirizzo dei provvedimenti che si intendono deliberare, apportando il proprio contributo collaborativo.

Il garante della comunicazione raccoglie copie dei contributi scritti e delle proposte indirizzate al Comune, e, prima dell'adozione del provvedimento, redige una spècifica relazione con cui da atto dell' attività svolta. La relazione viene allegata al provvedimento da adottare.

Art. 4 bis - RAPPORTO CONSUNTIVO

Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 1/2005, per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al Governo del Territorio.

Nel rapporto consuntivo il Garante, esplicita le modalità informative che, su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento:

- a) riferisce quali delle osservazioni o sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
- b) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Art. 4 ter - RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante della Comunicazione si avvale del Settore Urbanistica e SUAP. In ogni caso può avvalersi anche della collaborazione delle strutture comunali che abbiano competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Garante, essendo nominato tra i dipendenti dell'Ente e vigendo il principio dell'omnicomprensività del trattamento economico di qualifica e posizione, svolge l'attività nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art.5 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla L.R. 1/2005, nonché alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.